

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15858/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15858 del 2025, proposto da Antonella Capizzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, Stefano Calla', con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Angelo Fasolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare,

- del DDG 3059/2024 (PNRR 2) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (doc. 1), del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso ogni suo allegato (doc. 2); delle graduatorie di merito e degli idonei pubblicate in data 20.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19362 (doc. 3), della rettifica pubblicata in data 21.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19586 (doc. 4), della graduatoria pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21032 (doc. 5) della rettifica pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21114 (doc.7) da USR Piemonte per la classe di concorso A060, Regione Piemonte; nonché per quanto di ragione del Decreto 137/2025 del MIM e suoi allegati (doc. 8); di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari

Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

2. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia con riguardo alla notifica, sia con riguardo al deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

3. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere all'Amministrazione intimata articolati chiarimenti scritti sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO